



Regione Puglia

Regolamento Consuntivo della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.109/2015 DEL 03/11/2015

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 2685 del 12.06.2015, depositata in cancelleria il 17.06.2015.



RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti professionali di avvocato esterno, maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dal competente Servizio Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

- In data 12.06.2015 veniva emessa la Sentenza Esecutiva n. 2685, depositata in cancelleria il 17.06.2015, con la quale il Giudice Onorario, avv. Maddalena Di Bari, del Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, a seguito di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione AOO_149/19237 del 22.07.2013 – R.G. 575/S/08 emessa dal Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Bari a carico del sig. Falco Giuseppe, rappresentante e difeso dall'avv. Vito Favia, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la precitata ordinanza ingiunzione.

Per effetto della precitata sentenza la Regione Puglia veniva condannata, tra l'altro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori come per legge.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si **tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza esecutiva** e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 1.581,24 (millecinquecentottantuno/24), da distarre in favore del sig. Falco Giuseppe ai sensi dell'art. 91 del c.p.c., con imputazione sul **capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2015**, gestito ex art. 50 L.R. n. 17/77;

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Bari.


Il Dirigente del Servizio

dott. Sebastiano Scianni



L'Assessore

dott. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2015, n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del
Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, n. 2685/2015

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.
118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2685/2015 emessa dal
Tribunale di Bari, depositata in cancelleria in data 17.06.2015, procuratore legale del sig.
Falco Giuseppe, dell'importo di € 1.581,24, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti
dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal
D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione sul capitolo 001317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente.

